

Trasmissione a mezzo pec all'indirizzo: agge.presidenza@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI come disposta giusta ordinanza collegiale del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA SEDE DI CATANZARO depositata in data 20 marzo 2019, n. 109/2019 Reg. Prov. Cau., nell'ambito del ricorso n. 306/2019 Reg. Ric., Sez. II, proposto dalla società **AGRICOLA SAN FLORO A R.L.** (P.I. 03107150793), in persona del legale rappresentante Sig. Eugenio Sgromo, con sede in Lamezia Terme (CZ), alla Via Galvani 8 nonché dal Dott. Agronomo Sonni Raffaele Bruno (c.f. SNNRFL78P25M208J) contro la Regione Calabria e nei confronti di Agricola Lenti soc. coop. a r.l. e di tutti i soggetti ammessi di cui all'allegato A al decreto del Dirigente della Regione Calabria n. 15612 del 19.12.2018 avente ad oggetto "PSR Calabria 2014-2020 – Reg. UE n. 1305/2013 – Misura 4.1 "Investimenti nelle aziende agricole che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende" interventi 4.1.1. – 4.1.3. – 4.1.4. bando "Pacchetto aggregato" – approvazione graduatoria definitiva "finale" – annualità 2016. Incremento dotazione finanziaria".

Il sottoscritto Avvocato Saverio Sticchi Damiani, procuratore della società **AGRICOLA SAN FLORO A R.L.** e del Sig. Raffaele Bruno Sonni, avvisa tutti i soggetti ammessi di cui all'allegato A al decreto del Dirigente della Regione Calabria n. 15612 del 19.12.2018, che la società **AGRICOLA SAN FLORO A R.L. + 1**, aspirante agli aiuti Pacchetto aggregato Regione Calabria PSR annualità 2016 ed esclusa dalla procedura in esito a riesame con motivazione "*si conferma la non conformità di una parte della documentazione progettuale*", ha impugnato innanzi al TAR Calabria Catanzaro, con richiesta di misura cautelare, l'esclusione nonché tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi compresi l'elenco recante l'esclusione, nonché i verbali di valutazione della commissione per l'istruttoria delle istanze di riesame, in parte *qua* e, solo ove occorra, la pregressa graduatoria provvisoria del 7.9.2017 nella quale la ricorrente figurava tra gli esclusi ed il relativo decreto di approvazione n. 9836/2017, nonché le disposizioni procedurali (*lex specialis*).

Nel ricorso sono denunciati in sintesi i seguenti vizi del provvedimento di esclusione: 1) difetto di motivazione per genericità; 2) l'avvenuta sottoscrizione telematica della documentazione progettuale da parte dell'aspirante al beneficio e del tecnico suo autore; 3) la sicura riconducibilità di essa al tecnico oltre che all'aspirante al beneficio; 4) la gradata violazione del dovere di soccorso istruttorio.

Iscritto il ricorso al n. 306/2019 Reg. Ric., Sez. II, il TAR ne ha disposto la notificazione per pubblici proclami a tutti gli ammessi alla procedura (in allegato A citato) fissando per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 giugno 2019, giusta ordinanza cautelare del 20 marzo 2019 n. 109/2019 Reg. Prov.Cau. recante altresì puntuale indicazione delle presenti modalità esclusive di notificazione per pubblici proclami (oltre alla reiezione della cautela siccome soddisfatta dalla celere trattazione del merito del ricorso).

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno (2019) e del numero di registro generale del ricorso (306).

Si allega, come parte integrante e sostanziale del presente avviso, in copia attestata conforme al documento informatico presente nel fascicolo del processo amministrativo telematico:

1. il ricorso al TAR citato,
2. l'elenco dei soggetti ammessi di cui all'allegato A al decreto del Dirigente della Regione Calabria n. 15612 del 19.12.2018,
3. l'ordinanza del TAR Calabria, Sez. II, n. 109/2019 Reg.Prov.Cau. del 20 marzo 2019, emessa nel citato ricorso n. 306/2019 Reg.Ric.

Si chiede che la Regione Calabria dia attuazione all'ordinanza appena citata, giusta quanto ivi stabilito ed in particolare pubblichi sul proprio sito istituzionale il presente avviso, il ricorso, l'elenco dei soggetti ammessi di cui all'allegato A citato e l'ordinanza stessa, esplicitando, con apposito avviso:

- a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Calabria Catanzaro n. 109/2019 Reg.Prov.Cau., del 20 marzo 2019, resa nel ricorso n. 306/2019 Reg.Ric.;
- b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria – Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi".

La Regione Calabria, ancora, giusta ordinanza del TAR:

- c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza del TAR Calabria Catanzaro n. 109/2019 Reg.Prov.Cau. del 20 marzo 2019; l'elenco dei soggetti ammessi di cui all'allegato A citato, gli avvisi;
- d) dovrà rilasciare al ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell'ordinanza del TAR Calabria Catanzaro n. 109/2019 Reg.Prov.Cau. del 20 marzo 2019; dell'elenco dei soggetti ammessi di cui all'allegato A citato, degli avvisi, reperibile in apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica" e, in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e) dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", da cui possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, l'ordinanza del TAR Calabria Catanzaro n. 109/2019 Reg.Prov.Cau. del 20 marzo 2019 e l'elenco dei soggetti ammessi (controinteressati al ricorso) di cui all'allegato A citato.

Catanzaro, 9 aprile 2019

Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani

